



PROBLEMI E CRITICITÀ NEL PROCESSO TELEMATICO TRIBUTARIO.

Avv. Luca Stramare

INDICE.

1. Introduzione;
2. La procura alle liti: modalità di sottoscrizione e di autenticazione.
Differenze fra procura digitale e procura cartacea;
3. Il regime delle notificazioni a mezzo PEC;
4. Ancora sulla notificazione: ore 21:00?;
5. La relazione di notificazione: è necessaria?;
6. Attestazione di conformità del ricorso notificato a mezzo Pec.

INTRODUZIONE.

Dal 1° luglio 2019 si potranno utilizzare esclusivamente modalità telematiche per effettuare le notifiche di atti processuali e il deposito di ricorsi e per le altre attività di trasmissione delle informazioni e dei documenti connessi al processo tributario.

Il *processo paperless* è una rivoluzione epocale, corrispondente a quella propria del passaggio dal sapere orale al sapere scritto.

Normativa

- Processo tributario, Decreto Legislativo 1992 n. 546;
- Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 23 dicembre 2013, n. 163.

PROCURA ALLE LITI.

L'attestazione di conformità che il CAD richiede per le copie informatiche di documenti analoghi per la procura *ad litem* tributaria è ex lege resa mediante l'apposizione della firma digitale, senza bisogno di frasi specifiche.

Art. 25-bis D. Lgs. 1992 n. 546, commi 1 e 2:

1. *«Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*
1. *Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.»*

PROCURA ALLE LITI.

Art. 22, comma 2, CAD (D. Lgs. 7.03.2005, n. 82)

«Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.»

Art. 4, comma 3, Decreto MEF 23.12.2013, n. 163:

«Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.»

PROCURA ALLE LITI.

È comunque opportuno – per la delicatezza e rilevanza del problema – ribadire la permanente e prevalente applicabilità dell'art 4, comma 3, Decreto MEF 23.12.2013 n. 163, e ribadire la sua portata.

Il Consiglio di Presidenza tributaria ritiene che non è più consentito inserire la procura con sottoscrizione autografa in calce al ricorso in quanto il documento nativo digitale assumerebbe le caratteristiche di copia scansionata da documento originale analogico.

Bisogna, piuttosto, precisare come la procura vada redatta come documento autonomo, cartaceo e attestato conforme.

IL REGIME DELLE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC.

Art. 16 *bis*, D. Lgs. 546/1992:

«Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica **secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.**»

Art. 5, Decreto MEF:

«Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici **all'indirizzo PEC di cui all'articolo 7.**»

Art. 7, Decreto MEF → Art. 47, comma 3, CAD

L'indirizzo PEC è quello individuato e pubblicato **nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni** e dei gestori di pubblici servizi (IPA).

IL REGIME DELLE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC.

Processo **tributario** telematico → “IPA” www.indicepa.gov.it

≠

Processo **civile** telematico → “Registro PP.AA.”,
consultabile sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia

Giurisprudenza pacifica ritiene nulla la notifica a una pubblica amministrazione mediante un indirizzo PEC non riportato nei pubblici registri indicati dalla legge.

La notificazione a una pubblica amministrazione, se effettuata all’interno di un procedimento **civile** estraendo **l’indirizzo PEC dall’IPA e non dal Registro PP.AA.** sarebbe da considerarsi **nulla** perché carente della necessaria copertura legislativa.

Regime di favore nel PTT

L’art 7 Dec. MEF 163/2013 consente la notifica telematica a un numero più elevato di Pubbliche Amministrazioni, poiché il Registro PP.AA., tenuto dal Ministero della Giustizia, richiede l’associazione ad ogni PEC di un singolo codice fiscale.

ANCORA SULLA NOTIFICA: ORE 21:00?

Art. 16-septies, D.L. 179/2012 conv. con L. 221/2012:

«La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.»

Art. 147 c.p.c: *«Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.»*



ANCORA SULLA NOTIFICA: ORE 21:00?

Corte di Appello di Milano, Sez. I, con Ordinanza del 16.10.2017:

«Va rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., della norma contenuta nell'art. 16-septies, L. 221/2012.»

Corte Costituzionale, Sentenza del 9.04.2019 n. 75:

«Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies, D.L. 179/2012 conv. con L. 221/2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.»

La limitazione d'orario alle ore 21 ha lo scopo di tutelare il **destinatario** della notifica, per il quale la notifica a mezzo PEC continua a perfezionarsi alle ore 7 del giorno successivo.

ANCORA SULLA NOTIFICA: ORE 21:00?

«La norma denunciata è intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica. [...]

Trova dunque conferma l'irragionevole vulnus che l'art. 16-septies, nella portata ad esso ascritta dal "diritto vivente", reca al pieno esercizio dell'azione in giudizio [...], venendo a recidere quell'affidamento che il notificante ripone delle potenzialità tutte del sistema tecnologico.» (Corte Costituzionale, Sentenza del 9.04.2019 n. 75)

Appare ragionevole scindere il momento del perfezionamento della notifica a mezzo PEC anche nel PTT, al fine di tutelare il destinatario della notifica senza tuttavia comportare una ingiustificata ed inutile compressione del diritto di difesa del notificante.

LA RELAZIONE DI NOTIFICA: È NECESSARIA?

La notifica a mezzo PEC è equiparabile alla notifica per posta in proprio del difensore, la quale **NON** prevede l'apposizione della relata di notifica.

Corte di Cassazione, Ordinanza del 12.04.2016 n. 7184:

«Difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.»

Nel processo civile la relata di notifica è un atto proprio del dell'ufficiale giudiziario, un obbligo posto unicamente a suo carico ai sensi dell'art. 148 c.p.c..

Si tratta di una modalità di notifica **differente rispetto a quella per posta ad opera del difensore**, in cui è lo stesso difensore che attesta la conformità dell'atto notificato a quello depositato ed allegato al fascicolo di parte.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 22 COMMA 3 D.LGS. 546/1992.

«In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.»

Dubbi:

- Attestazione di conformità del ricorso contenuta in un file PDF a sé stante, firmato digitalmente dal difensore;
- Se l'attestazione possa essere *ab originem* contenuta nell'originale del file notificato via PEC;
- Se debba/possa trattarsi di una copia del file PDF del ricorso.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 22 COMMA 3 D.LGS. 546/1992.

«In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.»

Dubbi:




- Attestazione di conformità del ricorso contenuta in un file PDF a sé stante, firmato digitalmente dal difensore;
- Se l'attestazione possa essere *ab originem* contenuta nell'originale del file notificato via PEC;
- Se debba/possa trattarsi di una copia del file PDF del ricorso.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 22 COMMA 3 D.LGS. 546/1992.

La Direzione della Giustizia Tributaria suggerisce di depositare unitamente agli allegati del ricorso, una autocertificazione sottoscritta dal difensore, nel quale si attesta che il file contenente il ricorso, oggetto di deposito nel sistema, costituisce esattamente il duplicato informatico di quanto è stato notificato via pec all'Ufficio.

Non essendo tuttavia prevista da alcuna disposizione positiva, sarebbe auspicabile un intervento sul Regolamento che mitighi inoltre il rigore della sanzione dell'inammissibilità mutuando il principio giurisprudenziale per cui la pronuncia di inammissibilità debba essere pronunciata solo in caso di totale difformità tra le copie.

Contatti:

-  Viale Marconi 63 - PORDENONE
-  +39 0434 521 195
-  Luca.stramare@nordestavocati.it